

## **Impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza**

Personale scuola pubblica - Svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ex art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012 - Indennità - Determinazione - Modalità - Corresponsione in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 22800 del 07/08/2025 (Rv. 676157 - 01) 102087  
**ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE** In genere. In tema di personale della scuola pubblica, al dipendente assegnato a svolgere le superiori funzioni di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA), ex art. 1, commi 44 e 45, della l. n. 228 del 2012, deve essere corrisposta un'indennità pari al differenziale fra il trattamento spettante al direttore amministrativo di prima assunzione e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo incaricato, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. 25 luglio 2008; l'indennità così determinata va riconosciuta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo totale da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.